



COMUNE DI CISTERNINO

REGOLAMENTO

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI DELLA CONSULTA E AMBITO DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale istituisce la "Consulta delle Associazioni Culturali" quale spazio permanente di incontro e di reciproco confronto fra i rappresentanti delle Associazioni Culturali.
2. L'Amministrazione Comunale:
 - a. riconosce l'opportunità di collaborare in maniera coordinata con la Consulta, informandola riguardo le attività o proposte attinenti il settore culturale, per concorrere assieme allo sviluppo del territorio;
 - b. riconosce alla Consulta, sulle materie di competenza, un compito propositivo e di iniziativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale
 - c. interpella la Consulta, preferibilmente in via preventiva, al fine di consentirle di esprimere pareri, proposte e azioni in ordine alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. g. del presente Regolamento;
 - d. si impegna a rendere pubblici, tramite i propri canali informativi (ufficio stampa, sito-web ecc.), iniziative concordate, documenti e quanto altro promosso dalla Consulta;
 - e. si impegna a coinvolgere la Consulta nei rapporti con le realtà associative e consortili rivolte alla valorizzazione del territorio e alla messa in rete dei Comuni.

ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA E AMBITO DI AZIONE

1. Compiti della Consulta delle Associazioni Culturali sono:
 - a. concorrere alla definizione dei programmi culturali, declinando gli obiettivi e gli indirizzi dell'amministrazione, attraverso proprie proposte e azioni;

- b. sviluppare forme di collegamento e di collaborazione tra le Associazioni culturali, le Consulte presenti sul territorio, le Commissioni comunali, gli operatori turistici e culturali, le istituzioni scolastiche e altre forze sociali;
- c. partecipare, se richiesto dall'Amministrazione, a forme di coordinamento che coinvolgono l'Unione Europea, la Regione Puglia, le Province, i Comuni della Valle d'Itria e gli altri Enti Istituzionali;
- d. studiare ed approfondire in ambito comunale i problemi socio-culturali con la possibilità di avvalersi di esperti nel settore in cui opera, con facoltà di consultare e/o invitare Amministratori o funzionari addetti;
- e. concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative pubbliche in materia culturale in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni facenti parte la Consulta;
- f. avanzare, nell'ambito delle attività del presente articolo, proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale;
- g. esprimere pareri, proposte e azioni in ordine alle seguenti materie:
 - stanziamenti per la Cultura contenuti nel Bilancio preventivo annuale e/o pluriennale;
 - stesura di bandi e regolamenti su materie culturali;
 - definizione dei criteri generali di erogazione dei contributi annuali ad Associazioni ed Enti di promozione culturale;
 - adozione di atti, regolamenti e proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni culturali, esistenti o in fase di programmazione e/o realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di richieste di pareri da parte dell'Amministrazione Comunale di cui alla lettera g) del presente comma, la Consulta si esprime entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di motivata urgenza, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi. Trascorso il termine previsto, il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. La Consulta, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si avvale anche della documentazione prodotta dall'Assessorato alla Cultura, al quale può chiedere approfondimenti specifici.
3. Sono settori d'attività della Consulta:
 - a. tutte le forme espressive, quali il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l'espressione corporea, la scrittura, le arti visive, i beni culturali, architettonici e ambientali, la pittura, la scultura e la fotografia;

- b. le attività educative e formative;
- c. gli scambi internazionali come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;
- d. tutte le attività che concorrono alla crescita civile, culturale, ambientale e turistica.

ART. 3 ñ CRITERI E MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. La Consulta ha durata indeterminata e resta operante fin tanto che lo prevedono gli Organi Istituzionali del Comune.
2. Possono far parte della Consulta tutte le Associazioni Culturali senza fine di lucro, iscritte nell'Elenco Comunale di Cisternino, costituito presso l'Ufficio Cultura.

La procedura di adesione avviene mediante richiesta da parte del Presidente dell'Associazione interessata al Presidente della Consulta, tramite l'Ufficio Cultura che ne accerta l'iscrizione nell'elenco comunale.

Nella domanda deve essere riportata l'indicazione, a cura del Presidente dell'Associazione, del Delegato autorizzato a rappresentare l'Associazione, il proprio indirizzo email e il contatto telefonico.

4. Il Presidente comunica all'Ufficio Cultura, per iscritto o via email, ogni nuova adesione o variazione.

ART. 4. ñ ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta:
 - a. L'Assemblea
 - b. Il Presidente
 - c. Il Vice Presidente
 - d. Il Segretario
 - e. I Gruppi di lavoro

ART. 5 ñ COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, fino ad avvenuta elezione del Presidente.
2. L'Assemblea della Consulta è organo permanente, dura in carica a tempo indeterminato e la sua composizione può variare nel tempo sia per cessazione dei componenti, sia per integrazioni con nuovi.
3. L'Assemblea è composta da:

- a. un Delegato per ogni Associazione culturale compreso Presidente, Vice Presidente e Segretario
 - c. Sindaco o Assessore all'ufficio delegato, senza diritto di voto;
 - d. un Delegato di ogni Gruppo Consiliare, senza diritto di voto;
 - e. un Delegato in rappresentanza delle istituzioni scolastiche del territorio comunale
4. L'Assemblea, nella prima seduta procede, con voto segreto, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. In prima votazione per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza stabilita si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione e risulterà eletto il candidato che ottiene più voti e, in caso di parità, il candidato più giovane di età.
5. Ciascun componente dell'assemblea ha facoltà di delegare nelle singole sedute un altro componente. Il delegato può ricevere una sola delega.
6. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche salvo diversa decisione del Presidente. I cittadini che vi partecipano non hanno diritto di voto, possono tuttavia avere facoltà d'intervento. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare dal Presidente soggetti che abbiano attinenza con le tematiche all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno e comunque almeno tre volte all'anno. La convocazione può essere richiesta, inoltre:
- a. su argomenti definiti, da almeno un quarto dei componenti della Consulta aventi diritto di voto con domanda sottoscritta dai richiedenti e inviata tramite email o lettera cartacea indirizzata al Presidente, il quale è tenuto a convocarla entro i successivi 5 giorni lavorativi;
 - b. dal Sindaco o dall'Assessore alla Cultura, ogni qualvolta è necessario.
8. La convocazione dovrà essere inviata, tramite email o lettera cartacea, almeno 5 giorni prima della seduta prevista o in casi d'urgenza 3 giorni prima e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora con la distinzione tra 1ª e 2ª convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.
9. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, le sedute sono valide con la presenza di almeno un quinto dei componenti aventi diritto di voto.
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Le votazioni, ad eccezione della nomina degli organi, devono essere effettuate per alzata di mano. In apertura di seduta può essere richiesta l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno. La proposta deve essere approvata dai presenti.

11. Nel caso in cui il Delegato dell'Associazione, designato in sede di adesione alla Consulta, non possa presenziare la seduta, dovrà comunicare il suo sostituto al Presidente entro l'orario indicato per la prima convocazione.

ART. 6 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Compete all'Assemblea:
 - a. Eleggere il Presidente, il Vice Presidente, i componenti dei Gruppi di lavoro;
 - b. Svolgere i compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - c. Proporre all'Amministrazione Comunale modifiche ed integrazioni del presente Regolamento.

ART. 7 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO - RUOLO E FUNZIONI

1. Il Presidente e il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea ex art. 5, restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale e sono rieleggibili.
2. All'inizio di ogni legislatura, il Presidente uscente convoca l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta in tutte le sedi, si coordina con il Vice Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, redige l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento e ne assume tutte le funzioni.
5. Il Presidente e il Vice Presidente hanno facoltà di nominare, nella prima riunione della Consulta, una persona di fiducia tra i membri dell'Assemblea, per svolgere le funzioni di Segretario della Consulta che resta in carica per la durata del mandato del Presidente.
6. Il Segretario ha il compito di redigere un verbale sull'andamento della seduta dell'Assemblea e lo sottoscrive insieme al Presidente e al Vice Presidente.

ART. 8 - GRUPPI DI LAVORO

1. La Consulta può creare uno o più Gruppi di lavoro per finalità specifiche, quali:
 - a. coordinare l'attuazione di decisioni assunte nelle sedute;
 - b. gestire i canali di informazione della Consulta e i rapporti con i Media;
 - c. approfondire materie specifiche;
 - d. ideare e redigere proposte progettuali.

2. Ogni Gruppo di lavoro è composto da almeno tre membri della Consulta, eletti mediante la procedura di elezione prevista dall'art. 5, comma 4.
3. I Gruppi di Lavoro si riuniscono liberamente e autonomamente. Ogni singolo Gruppo di Lavoro resta in carica fino all'espletamento del compito per il quale è stato costituito.
4. Ogni Gruppo di lavoro elegge al suo interno un Referente, il quale si coordina con il Presidente per garantire un'azione efficace, coerente ed omogenea della Consulta e riferisce sull'andamento delle attività, eventualmente con relazione scritta su richiesta del Presidente.

ART. 9 - OPERATIVITÀ DELLA CONSULTA

1. La Consulta ha sede presso la Residenza Municipale o altro luogo ad esso individuato dall'Amministrazione. Le spese di funzionamento sono a carico dell'Amministrazione, che oltre ad assicurare la sede per gli incontri, potrà assicurare anche le eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle attività, che saranno messe a disposizione, su autorizzazione del Sindaco, dal competente ufficio comunale.
2. La partecipazione alla Consulta e/o ai suoi organi è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi di qualsiasi titolo.
3. Nell'ambito del bilancio annuale dell'Amministrazione potrà essere previsto un apposito stanziamento per le attività della Consulta.

ART. 10 - VERBALE DELLE RIUNIONI

1. Il verbale delle riunioni della Consulta deve, in forma sintetica, riportare le decisioni, i risultati di eventuali votazioni, le preferenze, il testo integrale di documenti o mozioni.
2. Il verbale viene depositato all'Ufficio Cultura del Comune e rimane a disposizione dei componenti della Consulta o di qualsiasi altra persona interessata a consultarlo e nei giorni successivi viene inviato a tutti i componenti dell'Assemblea tramite email nei giorni successivi, a cura del Segretario della Consulta.

ART. 11 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Presidente e/o il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei componenti l'Assemblea nei riguardi di una o entrambe le cariche.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti in carica dell'Assemblea e va inviata al Presidente. Si applica la procedura di convocazione prevista dall'art. 5 comma 8 del presente Regolamento.

3. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente sino alla cessazione dell'incarico. In caso la mozione riguardi anche il Vice Presidente, il Presidente rimane in carica sino alla elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente, mediante convocazione dell'Assemblea della Consulta ex art. 5, comma 8.

ART. 12 ñ DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

1. I componenti dell'Assemblea con diritto di voto sono dichiarati decaduti dopo tre assenze ingiustificate consecutive.
2. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti che non risultino più affiliati ad alcuna Associazione Culturale o nel caso in cui i soggetti giuridici da essi rappresentati cessino la loro attività.
3. I membri degli Organi della Consulta sono dichiarati decaduti per accertata sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
4. I membri della Consulta, che siedono in Assemblea in forza di un mandato istituzionale, restano in carica per la durata del loro incarico.
5. In caso di dimissioni o di grave impedimento per cui si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti degli Organi, il Presidente della Consulta provvede a convocare l'Assemblea per eleggere il/i sostituto/i che dura/durano in carica per il rimanente periodo.

ART. 13 ñ INCOMPATIBILITÀ

1. Gli Amministratori Comunali non possono ricoprire la carica di Delegati di membri dell'Assemblea con diritto di voto, né di Presidente, Vice Presidente o Segretario della Consulta.